

ORDINANZA SINDACALE

N.82 - Data: 05-08-2026

Ordinanza correttiva e sostitutiva della precedente ordinanza n. 81 del 03/08/2026 avente ad oggetto “*Disciplina temporanea degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, bar, pub e attività similari con diffusione di musica di sottofondo*” – limitazione delle sole emissioni sonore.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- sul territorio comunale sono pervenute numerose, reiterate e circostanziate segnalazioni e lamentele da parte di residenti e cittadini, concernenti disturbi molesti connessi alla diffusione di musica di sottofondo e alla protrazione dell’attività di pubblici esercizi, bar, pub e locali similari;
- le segnalazioni pervenute riguardano, in particolare, il disturbo arrecato durante le ore destinate al riposo pomeridiano e notturno, con conseguente pregiudizio della quiete pubblica, della vivibilità urbana e del diritto al riposo dei residenti;
- in assenza dello scrivente, con ordinanza n. 81 del 03/08/2026 è stata adottata una disciplina temporanea degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, bar, pub e attività similari con diffusione di musica di sottofondo;
- rivalutato, nel merito, l’interesse pubblico alla tutela della quiete e del riposo dei residenti, e ritenuto, altresì, che i luoghi ricreativi e di aggregazione sociale debbano essere valorizzati quale espressione della libera iniziativa privata e dell’utilità sociale, purché la loro attività sia esercitata in modo compatibile con il contesto in cui si inseriscono e nel rispetto delle regole di civile convivenza e del buon vicinato;
- si rende necessario intervenire in via correttiva, mantenendo esclusivamente le limitazioni alle emissioni sonore e disponendo, conseguentemente, l’abrogazione della precedente disciplina in materia di orari di chiusura;

VISTI

- l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove ne ricorrano i presupposti;
- l’art.7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i profili di tutela ambientale compatibili;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- il D.P.C.M. 01 marzo 1991, recante “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, ove applicabile;
- il codice penale, con particolare riferimento agli articoli 659 e 660, ove ne ricorrano i presupposti;
- la classificazione acustica del territorio comunale, ove adottata;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 1° giugno 2026, recante determinazione dell’importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni alle ordinanze sindacali, nella misura di € 250,00;
- l’ordinanza Sindacale n.° 81 del 03/08/2026;
- ogni ulteriore disposizione normativa statale, regionale e regolamentare vigente in materia;

CONSIDERATO CHE

- l’Amministrazione comunale ha il dovere di tutelare la salute pubblica, il riposo delle persone, la quiete dei residenti e l’ordinato svolgimento della vita cittadina;
- le ordinarie misure di vigilanza e di controllo non risultano, allo stato, sufficienti a contenere in modo efficace e immediato il fenomeno segnalato;
- sussiste, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento straordinario e temporaneo, idoneo a prevenire situazioni di pregiudizio per la salute e la quiete pubblica;

RITENUTO

- di dover limitare, per un periodo determinato, le emissioni sonore prodotte dai pubblici esercizi e dalle attività similari che diffondono musica;
- di dover confermare una fascia intermedia di riduzione del volume già prevista;
- di dover individuare una sanzione amministrativa coerente con l’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e con la deliberazione di Giunta comunale sopra richiamata;

ORDINA

Art. 1 – Abrogazione e sostituzione

1. La precedente ordinanza sindacale n. 81 del 03/08/2026 è **abrogata e sostituita integralmente** dalla presente.
2. Ogni precedente disposizione incompatibile con il presente provvedimento deve intendersi priva di efficacia dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica ai pubblici esercizi, bar, pub, esercizi simili e, comunque, a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che diffondano musica di sottofondo, con o senza impianto di amplificazione, ubicate nel territorio comunale.

Art. 3 – Limitazioni delle emissioni sonore

1. I soggetti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di abbassare il volume della musica di sottofondo entro i limiti consentiti dalla normativa vigente:
 - dalle ore **14:00 alle ore 16:00** di ogni giorno;
 - **dal lunedì al venerdì, dalle ore 00:00 alle ore 09:00;**
 - **il sabato (notte del venerdì sul sabato) e la domenica (notte del sabato sulla domenica), dalle ore 01:00 alle ore 10:00.**
2. In tali fasce orarie la diffusione sonora dovrà essere mantenuta in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone, nel rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziali previsti dalla normativa vigente, dalla classificazione acustica comunale e dagli eventuali regolamenti comunali applicabili.

Art. 4 – Prescrizioni ulteriori

1. È fatto obbligo ai titolari e gestori degli esercizi interessati di adottare ogni accorgimento utile a evitare la propagazione all'esterno dei suoni, anche attraverso l'adeguato posizionamento degli impianti di diffusione sonora e la regolazione del volume in modo conforme ai limiti di legge.

Art. 5 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. N. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 1° giugno 2026, il pagamento in misura ridotta è determinato in € 250,00 per ciascuna violazione della presente ordinanza.
3. Resta ferma l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni accessorie previste dall'ordinamento e dai regolamenti comunali vigenti, nei casi e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 6 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale e alle altre forze di polizia territorialmente competenti.

Art. 7 – Decorrenza e durata

1. La presente ordinanza entra in vigore il **07/08/2026** e produce effetti fino al **15/09/2026**, compreso.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine competenti e agli uffici comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale, addì – data della firma.

IL SINDACO
Sig. Massimiliano Calcagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.